

I CONTRIBUTI FIGURATIVI

Sono contributi "fittizi" riconosciuti agli assicurati per i periodi durante i quali non c'è stata attività di lavoro e di conseguenza non c'è stato il versamento dei contributi obbligatori. Tutte le informazioni relative ai contributi figurativi non riguardano i lavoratori dei Fondi Speciali di previdenza gestiti dall'Inps (elettrici, telefonici, dazieri, esattoriali ecc.) che sono regolati da norme particolari.

I contributi figurativi sono utili sia per raggiungere il diritto alla pensione sia per aumentarne l'importo.

Per raggiungere il diritto alla pensione di anzianità (35 anni di contribuzione) non sono utili:

- i periodi di malattia;
- i periodi di disoccupazione.

Sono invece utili tutti i periodi di contribuzione figurativa (e quindi anche quelli per malattia e disoccupazione) per ottenere la pensione di anzianità con il solo requisito contributivo maggiorato (indipendentemente dall'età).

Massimo cinque anni

Dal 1° gennaio 1993 i contributi figurativi, che possono essere presi in considerazione per il diritto alla pensione di anzianità, non devono superare il limite massimo di cinque anni in tutta la vita assicurativa.

Tale limite, però, è valido solo nei confronti dei lavoratori dipendenti e autonomi che, al 31 dicembre 1992, non avevano contributi presso l'Inps.

I periodi per i quali è previsto l'accREDITAMENTO figurativo sono:

- servizio militare
- persecuzione politica o razziale
- malattia e infortunio
- disoccupazione
- tubercolosi
- gravidanza e puerperio
- aspettativa per cariche pubbliche o sindacali
- cassa integrazione guadagni
- calamità naturali
- mobilità
- donazione gratuita di sangue

IL CONTRIBUTI DA RISCATTO

I contributi da riscatto servono a coprire, a proprie spese, alcuni periodi, espressamente previsti dalla legge, per i quali non esiste un obbligo assicurativo. La facoltà di chiedere il riscatto è data a tutti i lavoratori dipendenti, ai lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni), ai lavoratori iscritti ai fondi speciali e a coloro che sono soggetti al contributo per il lavoro parasubordinato (collaboratori coordinati e continuativi, venditori porta a porta, liberi professionisti senza Cassa di categoria). Ai fini pensionistici i contributi sono utili sia per il diritto sia per la misura della pensione.

QUALI SONO

I periodi per i quali attualmente è possibile effettuare il riscatto sono i seguenti:

- ▶ corso legale di laurea, lauree brevi e titoli equiparati;
- ▶ lavoro dipendente svolto all'estero in Paesi non convenzionati con l'Italia;
- ▶ lavoro impiegatizio svolto dal 1920 al 1950, per gli impiegati non soggetti all'obbligo assicurativo per superamento di limiti di reddito;
- ▶ periodi di assenza facoltativa per gravidanza, puerperio (al di fuori del rapporto di lavoro) e assistenza ai familiari disabili;
- ▶ congedi della durata massima di due anni per gravi motivi familiari; congedi per formazione e studio;
- ▶ lavoro prestato come parasubordinato prima del 1996;
- ▶ dal 1° gennaio 1997 per interruzioni o sospensioni del rapporto di lavoro, quando sono previste da una specifica disposizione di legge o contrattuale, per una durata massima di tre anni. In alternativa è possibile chiedere l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria.
- ▶ Dal 1° gennaio 2009 il periodo del servizio civile è solo riscattabile,

QUANTO SI PAGA

L'importo del contributo da riscatto non è uguale per tutti, poiché varia in relazione all'età, al periodo da riscattare, al sesso e alla retribuzione del richiedente.

L'onere di riscatto è determinato in base alle norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo.

Per il calcolo dei periodi da riscatto da valutare con il sistema contributivo, si fa riferimento alla retribuzione percepita nei 12 mesi meno remoti rispetto alla data della domanda.

L'Inps invia al domicilio del richiedente i bollettini per il pagamento e comunica la somma da pagare. Il pagamento può essere effettuato entro 60 giorni dalla comunicazione, oppure rateizzato entro 5 anni (60 rate). In questo caso vengono applicati gli interessi di dilazione calcolati al tasso annuo previsto dalla legge.

I termini assegnati dall'Istituto per il pagamento devono essere rigorosamente rispettati.

Eccezioni

Se, mentre si pagano le rate, viene presentata domanda di pensione, la rateizzazione viene sospesa e le somme ancora da pagare dovranno essere versate in un'unica soluzione. Se si è già pensionati, il pagamento deve essere fatto in un'unica soluzione.